











# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SARDEGNA 2014 – 2020

Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER PIANO DI AZIONE LOCALE



BIO\_NETWORK: le reti innovative della Marmilla

# BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

Intervento n. 19.2.1.6.2.1.1.2

"Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle produzioni extra – agricole"

CODICE UNIVOCO BANDO N. 70401













Descrizione e finalità dell'intervento	4
2. Principali riferimenti normativi	4
3. Dotazione finanziaria	6
4. Beneficiari	6
5. Livello ed entità dell'aiuto	6
6. Requisiti di ammissibilità	6
a) Ambiti territoriali di applicazione	6
b) Condizioni di ammissibilità	7
Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari	7
Condizioni di ammissibilità relative alle domande	7
Disponibilità giuridica dei beni immobili	8
7. Spese ammissibili	8
8. Modalità di finanziamento	8
9. Soggetti responsabili dell'attuazione	9
10. Criteri di selezione	9
11. Procedura di selezione delle domande di sostegno	10
12. Procedure operative	10
c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto	13
d) Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento	15
e) Correzione errori palesi	17
f) Revisione del piano aziendale	18
g) Cambio beneficiario	19
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	19
14. Impegni del beneficiario	20
15. Ritiro delle domande	21
16. Revoche, riduzioni ed esclusioni	21
17. Disposizioni per l'esame dei reclami	22













a) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di sostegno	22
b) Ente istruttore GAL- Istruttoria domande di pagamento	22
18. Monitoraggio e valutazione	22
19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	23
20. Informativa trattamento dati personali	24
21. Disposizioni finali	24
GLOSSARIO	25













#### 1. Descrizione e finalità dell'intervento

Il sotto intervento 19.2.1.6.2.1.1.2 - "Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle produzioni extra agricole" – intende incrementare il tessuto imprenditoriale del territorio attraverso la valorizzazione degli antichi saperi e delle tradizioni e il loro felice incontro con le nuove tecnologie e le innovazioni.

L'intervento soddisfa i seguenti fabbisogni del P. di A. del GAL MARMILLA:

- F1: definire e avviare strategie per la comunicazione e promozione di un unico prodotto Marmilla;
- F3. Creazione di una cultura gestionale di impresa e sperimentazione di produzioni innovative;
- F6: creazione di prodotti intersettoriali a marchio Marmilla;
- F9. Favorire l'avvio di nuove start-up;

Rispetto al PSR Sardegna 2014-2020 contribuisce al soddisfacimento della:

FOCUS AREA PRINCIPALE: Focus Area 6A – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione,

FOCUS AREA SECONDARIA: Focus Area 1A – Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali.

#### 2. Principali riferimenti normativi

- PSR Sardegna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune:
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzione e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dal regolamento (UE) n.1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;













- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione)" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo1997, n. 59;
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto MIPAAF del 08 febbraio 2016, n. 3536. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente "PSR 2014/2020 –
   Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni;
- Determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito e di attribuzione provvisoria risorse ai GAL;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente "Interventi a bando pubblico GAL. Delega all'Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento";
- Determinazione n. 15.815-484 del 9 ottobre 2018 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di approvazione del Manuale delle procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL;
- Deliberazione Assemblea dei Soci nº 04 del 28/06/2018, approvazione Complemento Piano di Azione;
- la Nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, avente prot. n. 4585 del 05 marzo 2021, inerente la trasmissione dell'Addendum tra ARGEA e l'Autorità di Gestione per le attività connesse all'istruttoria delle domande di pagamento sui bandi a regia GAL, ed al sistema di supervisione dei GAL previsto dall'articolo 60 del













Regolamento UE 809/2014;

- la sottoscrizione della delega, in data 01/07/2021, tra l'agenzia ARGEA OP e il GAL Marmilla, per l'istruttoria della domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 19.2, in riferimento all'articolo 60 del Regolamento UE 809/2014;
- Decreto Assessore Regionale dell'Agricoltura n. 2899 DEC A47 del 01.10.2021: Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale;
- Disposizioni operative del Direttore Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, prot. n. 0019485 del 14/10/2021;
- Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 02 del 13.04.2022 di approvazione delle linee di indirizzo della Rimodulazione Piano di Azione (P.d.A.);
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 05 del 20/05/2022 di approvazione schema bando n. 19.2.1.6.2.1.1.2;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 02 del 06/02/2023 di approvazione definitiva del bando n. 19.2.1.6.2.1.1.2;

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

#### 3. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento finanziario complessivo è pari a euro 120.000,00. Tale dotazione potrà essere incrementata dal GAL tramite la rimodulazione del P.d.A. qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, rinunce, economie, ecc.

#### 4. Beneficiari

Persone fisiche che intendano avviare una microimpresa, in forma singola o associata, nell'ambito del comparto di qualsiasi settore produttivo.

# 5. Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario per l'avvio di una nuova micro o piccola impresa ed è fissato in euro 30.000,00.

# 6. Requisiti di ammissibilità

# a) Ambiti territoriali di applicazione

Saranno finanziati gli interventi localizzati nei Comuni dell'area LEADER del GAL Marmilla; si tratta di territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo.

I Comuni eleggibili a finanziamento, nello specifico, sono elencati nella tabella sottostante:

1.	ALBAGIARA	10. GONN.MATZA	19. SENIS	28. COLLINAS	37. SIDDI
2.	ALES	11. MASULLAS	20. SIMALA	29. FURTEI	38. TUILI
3.	ASSOLO	12. MOGORELLA	21. SINI	30. GENURI	39. TURRI
4.	ASUNI	13. MOGORO	22. SIRIS	31. GESTURI	40. USSARAMANNA
5.	BARADILI	14. MORGONGIORI	23. URAS	32. LAS PLASSAS	41. VILLAMAR
6.	BARESSA	15. NURECI	24. USELLUS	33. LUNAMATRONA	42. VILLANOVAFORRU
7.	CURCURIS	16. PAU	25. VILLA S.ANTONIO	34. PAULI ARBAREI	43. VILLANOVAFRANCA
8.	GONN. DINA	17. POMPU	26. VILLA VERDE	35. SEGARIU	
9.	GONNOSNO	18. RUINAS	27. BARUMINI	36. SETZU	













# b) Condizioni di ammissibilità

#### Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

- 1. Persone fisiche (singole o associate) che intendano avviare una nuova micro o piccola impresa.
- 2. Costituzione del fascicolo aziendale (fascicolo semplificato contenente tutte le informazioni e i dati pertinenti ai procedimenti attivati).

Non possono presentare domanda di sostegno gli imprenditori che esercitano una attività economica, in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del presente bando.

In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve essere presentata da una singola persona fisica non titolare d'impresa e la compagine deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche non titolari d'impresa.

Il richiedente non può far parte di altre compagini associate che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente bando.

Non è ammessa la presentazione di più domande di sostegno di cui al presente bando; nel caso in cui questo avvenga, sarà presa in considerazione l'ultima domanda rilasciata.

#### Condizioni di ammissibilità relative alle domande

La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di un apposito Piano Aziendale che preveda almeno il seguente contenuto:

- la situazione economica della persona che chiede il sostegno,
- le tappe essenziali e gli obiettivi per l'avvio della nuova micro o piccola impresa,
- il dettaglio delle azioni richieste per l'avvio della nuova micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti (comprese le spese in ricerca, sviluppo e innovazione),
- formazione e consulenza,
- i mezzi e gli strumenti che saranno utilizzati,
- i servizi o i prodotti che si intende offrire,
- il mercato potenziale,
- la strategia di promozione del prodotto o servizi,
- le persone occupate nella realizzazione del piano aziendale, titolo di studio e qualifica professionale.

Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti "de Minimis" di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de Minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del Regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale.

L'attuazione del Piano Aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione della variante per cambio beneficiario, si deve concludere entro quattro anni dalla stessa data.

La variante per cambio beneficiario va presentata entro 90 giorni dal provvedimento di concessione.

Nell'atto di approvazione variante per cambio beneficiario "da persona fisica a impresa" dovranno essere riportati gli estremi della registrazione degli aiuti sul RNA.













La data di inizio dell'attuazione del Piano Aziendale coincide con la data di inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.

La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'aiuto.

# Disponibilità giuridica dei beni immobili

Il richiedente deve avere/comprovare la disponibilità giuridica dell'immobile (in proprietà, usufrutto, locazione, comodato o in concessione da enti pubblici) nel quale intende effettuare l'intervento. Qualora il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora la disponibilità giuridica dell'immobile, quest'ultima va comprovata, a pena di esclusione, in data antecedente all'emissione del provvedimento di concessione, con conseguente aggiornamento del fascicolo aziendale. Il richiedente deve inoltre mantenere la disponibilità giuridica dell'immobile per un periodo, pari a tutta la durata del piano a partire dalla data di concessione del sostegno, nel caso di immobile non detenuto a titolo di proprietà, la durata residua deve essere riscontrabile nel relativo titolo. Nel caso di immobile non detenuto a titolo di proprietà deve essere presente, nel contratto o tramite apposita dichiarazione, l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi.

# 7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle preliminari alla costituzione di una nuova impresa quali:

- Spese per la redazione di Piano di Impresa;
- Spese per eventuale prototipazione nuovo prodotto e/o servizio;
- Spese per ricerca di partner finanziari;
- Spese generali;
- Spese correnti connesse all'attività di start up.

<u>Trattandosi di un aiuto forfettario, non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute</u> per l'attuazione del Piano Aziendale.

# 8. Modalità di finanziamento

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, è erogata dopo l'atto di concessione, previa costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata;
- la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione del Piano Aziendale relativamente all'avviamento dell'attività imprenditoriale.

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata entro nove mesi dalla data della concessione della variante per cambio beneficiario, mentre quella relativa alla seconda rata deve essere presentata entro quattro anni dalla sottoscrizione del Provvedimento di Concessione, salvo proroghe, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prefissata.

#### 9. Soggetti responsabili dell'attuazione

- Il GAL MARMILLA è responsabile della ricezione della domanda di sostegno, del controllo di ricevibilità e ammissibilità; dell'istruttoria, della predisposizione e pubblicazione sul proprio sito web della graduatoria provvisoria e definitiva, della concessione del sostegno, degli atti del procedimento.
- Il GAL MARMILLA è incaricato delle attività di ricezione, istruttoria, controllo amministrativo, e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento, con delibera n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;













L'Organismo Pagatore ARGEA è responsabile della corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento e, in particolare, della funzione di controllo e autorizzazione dei pagamenti, nonché delle attività previste per l'applicazione delle procedure in caso di debiti finalizzate al recupero dei crediti comunitari accertati in sede istruttoria e delle procedure in materia di anticipi e cauzioni. L'Organismo pagatore ARGEA può delegare, a eccezione del pagamento degli aiuti, l'esecuzione dei propri compiti a norma dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizioni per la delega sono stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e regolamentate da apposita Convenzione.

#### 10. Criteri di selezione

Le domande di sostegno vengono valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

A) Principio di selezione: modello di sviluppo ecosostenibile e green economy

Criterio di priorità	Punti
1. Realizzazione di intervento con criteri costruttivi correlati all'LCA/CAM (Kit rurale 19.2.1.1.5)	10
2. Piano aziendale con impianti volti a ottimizzare la gestione delle acque	3
3. Piano aziendale con impianti volti a ottimizzare la gestione dei rifiuti	3
4. Piano aziendale d'impianti e/o attrezzature che riducano/mitighino l'impatto ambientale	2
Punteggio massimo parziale	10

<sup>\*</sup>Il punteggio del criterio di priorità A1 è alternativo ai criteri A2, A3, A4, solo i criteri A2, A3, A4 sono cumulabili tra loro.

B) Principio di selezione: incremento e sviluppo nuove tecnologie

Criterio di priorità	Punti
1. Piano aziendale con innovazioni/nuove tecnologie legate al prodotto finale.	2
2. Piano aziendale con innovazioni/nuove tecnologie legate al miglioramento del processo.	2
3. Piano aziendale con innovazioni nell'organizzazione aziendale.	3
4. Piano aziendale con innovazioni per la promozione di prodotti attraverso le nuove tecnologie.	3
Punteggio massimo parziale	10

C) Principio di selezione: caratteristiche dell'impresa

e) i intellie di colcilore carattorio dell'impresa	
Criterio di priorità	Punti
1. Attestato di frequenza ad un percorso formativo sulla cultura d'impresa (min.150 ore)**	10
2. Domanda presentata da giovani (18 <u>&lt;</u> 40) e/o donne***	5
3. Nel Piano aziendale sono presenti almeno due persone occupate in un'attività lavorativa della PMI, in possesso di laurea magistrale	5
4. Nel Piano aziendale è presente almeno una persona occupata in un'attività lavorativa della PMI, in possesso di laurea magistrale	1
5. Nel Piano aziendale sono presenti almeno due persone occupate in un'attività lavorativa della PMI, in possesso di diploma	1
Punteggio massimo parziale	20

<sup>\*</sup>I punteggi dei criteri di priorità C3, C4, C5 sono alternativi, non cumulabili tra loro.

- \*\*\* In caso di società il requisito deve essere posseduto da:
- almeno un terzo dei soci nel caso di società di persone;
- un amministratore o almeno un terzo dei soci nel caso di società cooperative;
- almeno un amministratore in caso di società di capitali.

<sup>\*\*</sup> In caso di società tale titolo dovrà essere posseduto da almeno uno dei soci.













I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 40 punti.

# Per ottenere il finanziamento, le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 3.

I punteggi dei criteri di selezione sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio si darà priorità nell'ordine :

- soggetti che hanno partecipato al percorso formativo sulla cultura d'impresa (min.150 ore);
- intervento con criteri costruttivi correlati all'LCA/CAM (Kit rurale19.2.1.1.5);
- Domanda presentata da giovani (18<40) e donne;
- a domanda di sostegno con maggior punteggio nell'ambito del principio di selezione: *incremento e sviluppo nuove tecnologie.*

Per quanto concerne i principi di selezione A) e i principi di selezione B), il punteggio dichiarato dovrà essere argomentato all'interno del Piano Aziendale presentato. In sede di domanda di pagamento del saldo finale si verificherà la sussistenza del punteggio sulla base del Piano Aziendale attuato, pena la decadenza del finanziamento.

Per quanto concerne invece i principi di selezione C) saranno controllati in fase istruttoria, prima della concessione del finanziamento. In sede di domanda di pagamento del saldo finale si verificherà il mantenimento degli stessi, pena la decadenza del finanziamento.

# 11. Procedura di selezione delle domande di sostegno

La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura "a graduatoria" previa verifica dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione di cui al precedente punto 10 del bando. Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione (ovvero con il rilascio) della domanda di sostegno sul SIAN.

Le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse al termine delle fasi precedenti, potranno essere finanziate con lo scorrimento della graduatoria, mediante l'utilizzo delle eventuali economie rispetto alla dotazione finanziaria della misura.

# 12. Procedure operative

# a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Per fascicolo aziendale si intende il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale, i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Nel caso di domande presentate da persone fisiche in forma associata occorre allegare una specifica delega con cui i richiedenti individuano quale intestatario del fascicolo un unico soggetto in rappresentanza di tutti, condividendo con quest'ultimo la responsabilità di fornire ogni dato utile all'aggiornamento del fascicolo per tutta la durata del procedimento.













La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

L'elenco dei CAA della Sardegna autorizzati da AGEA per la costituzione, aggiornamento e tenuta del fascicolo aziendale/amministrativo, è consultabile all'indirizzo:

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=60509&v=2&c=3714

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- b) la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- d) il tipo del documento di riconoscimento;
- e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

L'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza. L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

#### b) Presentazione e istruttoria della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2023 e il 20 marzo 2023.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP (On-Time Password) e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo e/o prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione, dal bando.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel caso vengano presentate più domande sarà ritenuta valida quella rilasciata per ultima in ordine temporale.

Una stessa persona fisica non può presentare una domanda di sostegno a titolo individuale e, contemporaneamente, far parte di una associazione di soggetti che partecipi autonomamente o far parte di più associazioni di soggetti che presentino domande distinte. Qualora si accertassero tali circostanze, si procederà all'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa persona fisica, compresa quella presentata singolarmente.













La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione dei Piani d'Impresa. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. Allo scopo di un'agevole presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti si allegano al bando: Modulo di richiesta credenziali (Modulo A), Mandato di assistenza per la compilazione e il rilascio delle domande on-line sul portale SIAN (Modulo B), Nota esplicativa per l'accesso dei liberi professionisti al SIAN.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali e dell'autorizzazione alla compilazione delle domande sul SIAN, le richieste di rilascio delle credenziali per l'accesso al SIAN dovranno pervenire agli uffici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Tutti i richiedenti sono pertanto invitati al rispetto di tale termine, trascorso il quale gli uffici regionali non garantiscono il buon esito dell'istanza nei tempi fissati dal procedimento".

Le istruzioni sulla compilazione e presentazione delle domande di aiuto (sostegno) e della relativa documentazione sul SIAN sono contenute nel Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione appresso riportata:

#### - Piano Aziendale sottoscritto dal richiedente che deve descrivere in modo dettagliato (Allegato A):

- il comune, il foglio e il mappale dove si intende avviare la nuova micro o piccola impresa;
- l'idea di impresa e i servizi che si intendono offrire;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per l'avvio della nuova micro o piccola impresa;
- il dettaglio delle azioni richieste per l'avvio della nuova micro o piccola impresa;
- il dettaglio degli investimenti previsti (sia materiali che immateriali) e dei relativi costi. Negli investimenti sono ricomprese le spese in ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, consulenza, prototipazione del nuovo prodotto culturale ideato;
- la puntuale descrizione di tutti gli interventi che permettano l'attribuzione del punteggio dei criteri di selezione indicati in domanda di cui al paragrafo 10 "Criteri di selezione";
- i mezzi e gli strumenti (materiali e non) che saranno utilizzati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell'iniziativa progettuale;
- il mercato potenziale e la strategia di promozione del prodotto o servizio;
- i costi di gestione necessari alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo aziendale;
- la dimensione economico-finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale iniziale, con l'indicazione delle fonti di finanziamento, comprese quelle proprie;
- piano economico e finanziario;
- le persone occupate nella realizzazione del piano aziendale;
- il titolo di studio e/o di qualificazione professionale di tutte le persone impegnate nella realizzazione del piano aziendale;













- Dichiarazione sottoscritta relativa all'attribuzione dei criteri di selezione (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato B al presente bando);
- <u>in caso di domanda proposta da soggetti che intendano costituirsi in una nuova micro o piccola impresa in forma associata, ciascun potenziale socio deve allegare un'apposita dichiarazione contenente i seguenti elementi (Allegato C):</u>
  - il proprio impegno a costituire una nuova micro/piccola impresa in forma societaria e l'indicazione degli altri componenti la compagine;
  - l'approvazione del tipo di intervento per cui si chiede il finanziamento;
  - esplicito mandato ad un unico richiedente per la costituzione del fascicolo aziendale, la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento nonché per la riscossione del premio.
- in caso di beneficiario che non sia proprietario esclusivo dei beni immobili: autorizzazione del proprietario o del comproprietario a realizzare l'intervento (Allegato D).
- Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in "De Minimis" (Allegato E).
- In caso di attribuzione del criterio di priorità "Attestato di frequenza ad un percorso formativo sulla cultura d'impresa (min.150 ore)" inserire nella domanda di sostegno idonea documentazione a sostegno dello stesso. In caso di società tale titolo dovrà essere posseduto da almeno uno dei soci.
- Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z.

Non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

#### c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN e la contestuale trasmissione telematica della stessa, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, al GAL Marmilla.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo richiesto dal Bando, pena il rigetto dell'istanza.

La richiesta di rettifica del punteggio è ammessa, nel periodo di apertura del bando, solo nei casi di errori palesi (v. successivo punto "e").

I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio). Fa eccezione il requisito della durata della disponibilità giuridica degli immobili non in proprietà che, qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, potrà essere perfezionato anche successivamente, ma comunque prima della concessione dell'aiuto.

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:













- a. l'ammissibilità del beneficiario;
- b. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c. il rispetto dei criteri di selezione;
- d. l'ammissibilità delle domande;
- e. l'ammissibilità delle spese.

I controlli sono eseguiti sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria utilizzando le check list predisposte secondo quanto definito nel sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Al fine della redazione della graduatoria delle domande ammissibili, il GAL effettuerà i seguenti controlli:

- 1. Controllo di ricevibilità.
- 2. Istruttoria del piano aziendale.

Controllo di ricevibilità. La domanda di sostegno deve essere:

- a. debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni previste nella stessa e nell'Allegato B (Dichiarazione relativa all'attribuzione dei criteri di selezione);
- b. corredata dalla documentazione richiesta nel bando e debitamente compilata.

#### Istruttoria del Piano Aziendale

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno dovranno garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di doppi finanziamenti e altre norme e requisiti obbligatori.

Attraverso il piano aziendale e la documentazione allegata saranno verificati i requisiti del beneficiario, l'attribuzione del punteggio e la valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti, al fine di valutare l'ammissibilità della Domanda di Sostegno.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi, l'Ufficio procede all'archiviazione dell'istanza ed agli adempimenti previsti dalla norma nei casi di accertata violazione della stessa.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento d'istruttoria e concessione dell'aiuto.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore può richiedere documentazione integrativa e/o la sostituzione di documentazione rilevata in istruttoria come non corretta e/o incompleta. L'integrazione/sostituzione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e/o che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione, per una sola volta e non inferiore a 15 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.













In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

I termini per la conclusione dell'istruttoria e delle relative decisioni è definito entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione del Direttore del GAL attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento: con indicati: identificativo della domanda, CUP, CUAA, nominativo e residenza del beneficiario, comune in cui la nuova micro o piccola impresa sarà localizzata, importo del premio e termini di avvio e di conclusione del Piano Aziendale;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, nominativo e residenza del beneficiario, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del responsabile del procedimento individuato con specifico atto all'avvio dell'istruttoria, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l'esame dei reclami sono riportate nel paragrafo 20 del presente documento.

Gli esiti dell'istruttoria saranno riportati nella graduatoria approvata con atto del Direttore del GAL e pubblicata sul sito istituzionale del GAL Marmilla.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o da altre risorse derivanti da rimodulazioni del P.d.A. oppure come indicato nella Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, n° 3232-99 del 06 Marzo 2018, da eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle operazioni di trascinamento delle spese relative alla passata programmazione ed a eventuali rimodulazioni finanziarie del PSR 2014 – 2020, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

# d) Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento.

# Domanda di pagamento della 1<sup>^</sup> rata

Ai fini dell'erogazione della prima rata del sostegno, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, il beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento sul SIAN, deve inviare al Registro delle imprese la Comunicazione Unica d'Impresa e, avendo mutato il suo status <u>da persona fisica a impresa</u>, richiedere una variante per il cambio di beneficiario, presentando un'apposita istanza sul SIAN di "Variante per Cambio Beneficiario", indicandone quale tipologia "CAMBIO SOGGETTO CAPOFILA DOMANDA DI ACCESSO INDIVIDUALE".

Il beneficiario deve presentare la richiesta della variante per il cambio di beneficiario entro **90 giorni** dalla data di concessione del sostegno.













In caso di ditta individuale è necessario che il richiedente aggiorni il fascicolo aziendale, in caso di impresa associata è necessario costituirne uno nuovo.

Solo successivamente all'approvazione dell'istanza il richiedente potrà presentare la domanda di pagamento sul SIAN mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle imprese;
- Documento d'identità in corso di validità;
- La polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA Sardegna e compilata mediante la procedura on-line presente sul SIAN), che dovrà essere consegnata in originale presso gli uffici del GAL Marmilla.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione di controlli (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

# Domanda di pagamento della 2<sup>^</sup> rata

Per richiedere l'erogazione del saldo, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale, a firma del beneficiario. In caso di compagine societaria la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti associati. Dovranno, altresì, essere allegati:

- una dettagliata relazione che illustri le attività effettuate, le tappe, i risultati raggiunti, nonché gli impianti e/o attrezzature e/o le innovazioni attributive di punteggio;
- l'ultimo bilancio approvato o l'ultima dichiarazione IVA presentata, ai fini della verifica della tipologia di impresa costituita (micro o piccola impresa);
- documento d'identità in corso di validità.

# Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno. Pertanto, sarà verificata la corretta esecuzione del Piano Aziendale approvato con la domanda di sostegno, nonché l'effettiva realizzazione degli interventi attributivi di punteggio indicati nel piano o il mantenimento dei criteri di priorità verificati prima della concessione del finanziamento.

Visita in situ













I controlli amministrativi delle domande di pagamento prevedono una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata per verificare la realizzazione del piano aziendale approvato. Questa sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco, per le quali la visita in situ può non essere effettuata.

#### Controlli in loco

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione dell'aiuto.

In base a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'Organismo Pagatore in quell'anno civile.

La procedura di selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN.

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata per la verifica:

- che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il finanziamento è stato concesso.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN.

I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

#### e) Correzione errori palesi.

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.













Secondo l'interpretazione data dalla Commissione Europea la nozione di errore palese non può essere data sistematicamente ma presuppone l'esame dei singoli casi.

In linea di massima, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui dispone.

La Commissione Europea considera esempi di errori palesi:

- a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erroneo.
- b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
- (1) errori di calcolo,
- (2) contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella dichiarata due volte nella stessa domanda),
- (3) contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda),

# Più in generale si precisa:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di aiuto devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

#### f) Revisione del piano aziendale

Entro la scadenza del periodo previsto per la conclusione del Piano Aziendale, sulla base di comprovate esigenze, potranno essere presentate, al massimo, due richieste di variante del Piano Aziendale.

Sono considerate varianti i cambiamenti del Piano Aziendale, consistenti in modifiche agli interventi previsti e nell'inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Le modifiche non devono in nessun caso riguardare gli obblighi, gli impegni e vincoli imposti dal bando e dai Regolamenti UE.

# Presentazione della domanda di variante

Le domande di variante possono essere presentate unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate, entro i 48 mesi previsti per la realizzazione del Piano Aziendale, salvo la concessione di proroghe.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAN al GAL, un'apposita domanda di variante corredata da:

- 1. documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 2. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Piano Aziendale inizialmente approvato, contenente un quadro di confronto chiaro ed esplicito tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante;













- 3. Piano Aziendale aggiornato in relazione alla variante richiesta.
- 4. Dichiarazione De minimis, in caso di cambio beneficiario al momento della costituzione dell'impresa e prima della richiesta del primo SAL.

Le modifiche previste in variante potranno essere realizzate dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

# Istruttoria della domanda di variante

L'istruttore istruisce la domanda di variante. La variante è autorizzata a condizione che:

- gli interventi proposti nella variante non alterino le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto al Direttore del GAL il quale approva la variante con apposito atto e comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, rimane valido il Piano Aziendale finanziato inizialmente.

# g) Cambio beneficiario

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di

fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

La richiesta di cambio di beneficiario, da presentare all'ufficio che ha istruito la domanda di sostegno, deve contenere le motivazioni della richiesta, i dati del soggetto che subentra (compresi quelli necessari a dimostrare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità), l'accettazione senza riserve da parte di chi subentra delle dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi sottoscritti dal cedente. La richiesta deve essere firmata dal cedente (tranne in caso di subentro per decesso del beneficiario) e dal subentrante.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

# 13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Sono considerate cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali le seguenti situazioni:













- a) il decesso del beneficiario (certificato di morte);
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
- e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda (denuncia alle forze dell'ordine).

In tali circostanze è consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per la parte di operazione realizzata e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

# 14. Impegni del beneficiario

Il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano Aziendale entro nove mesi dalla data di concessione dell'aiuto e deve concluderla entro quattro anni dalla stessa data, salvo proroga.

La data d'inizio dell'attuazione del piano aziendale coincide con la data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.

La data di completamento del Piano Aziendale è quella riportata nella dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale allegata alla domanda di pagamento del saldo finale del sostegno.

Il beneficiario si deve impegnare a mantenere la destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento oggetto dell'operazione pari a tutta la durata del piano a partire dalla data di concessione.

L'aiuto è rimborsato, ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, laddove entro il periodo di stabilità accada:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'aiuto non è rimborsato quando la cessazione dell'attività produttiva avvenga a causa di un fallimento non fraudolento.

Il mancato rispetto dei vincoli, comporta l'avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.













#### 15. Ritiro delle domande

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione, può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

#### 16. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Per gli investimenti e le operazioni non connesse alle superfici e gli animali, si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014:

- 1. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- 2. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi sequenti:
- impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
- se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- 3. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2. La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme. La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
- 4. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
- 5. Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- 6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- 7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione europea in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016:













- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
- 2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.
- 3. Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.
- Si allegano perciò al bando l'allegato al Decreto Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2512/DecA/51 dell'08/11/2019 contenente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai bandi a regia GAL e l'allegato al Decreto Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2511/DecA/50 dell'08/11/2019 contenente le riduzioni ed esclusioni da applicare alle sottomisure 6.2, 6.4.1 e 6.4.2.

# 17. Disposizioni per l'esame dei reclami

a) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di sostegno

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto delle domande di sostegno, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990).

Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

b) Ente istruttore GAL- Istruttoria domande di pagamento

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto delle domande di pagamento, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990).

Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

#### 18. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I dati personali sono richiesti e trattati unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e a tale riguardo i beneficiari godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Reg. (UE) 679/2016).













L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

#### 19. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2, dell'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso.

A questo proposito le responsabilità dei beneficiari sono di seguito enunciate:

- 1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:
- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.
- 2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione:
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.













Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 (logo e slogan). Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

# 20. Informativa trattamento dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation);
- il D. Lgs. 101/2018 attuativo dell'art. 13 della Legge Delega n. 163 del 25/10/2017 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati;
- il D.Lgs. 196/2003 come modificato/integrato a seguito della pubblicazione del Decreto di cui al punto precedente.

#### 21. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel Bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione o integrazione del bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, del GAL Marmilla, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 5 e ss. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta all'indirizzo di PEC galmarmilla@pec.it e previa intesa telefonica.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede del GAL MARMILLA, in via Baressa n. 2, 09090, Baradili o telefonicamente al numero 0783/959021 o per e-mail all'indirizzo: galmarmilla@tiscali.it.

Il testo integrale del presente bando con i relativi allegati è pubblicato sul sito del **GAL Marmilla** all'indirizzo: <a href="http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/">www.galmarmilla.it</a> e sul sito della Regione Sardegna: <a href="http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/">http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/</a>.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Marmilla.











# Allegati:

- 1. Piano Aziendale (Allegato A);
- 2. Dichiarazione relativa all'attribuzione dei criteri di selezione (Allegato B);
- 3. Allegato alla dichiarazione relativa all'attribuzione dei criteri di selezione Formulario Biokit Rurale
- 4. Dichiarazione Soggetti Associati (Allegato C);
- 5. Autorizzazione del Proprietario (Allegato D);
- 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in De Minimis (Allegato E);
- 7. Allegato Riduzioni ed esclusioni da applicare ai bandi a regia GAL;
- 8. Allegato Riduzioni ed Esclusioni da applicare alle sottomisure 6.2, 6.4.1 e 6.4.2;
- 9. Modello A Richiesta Credenziali SIAN;
- 10. Modello B Mandato di Assistenza;
- 11. Nota esplicativa per l'accesso dei liberi professionisti al SIAN;
- 12. Checklist Misura Domanda di sostegno.
- 13. Checklist Misura Domanda di pagamento.

#### **GLOSSARIO**

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

**Bando pubblico**: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

**Beneficiario**: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.













CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

**CUAA:** codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

**Domanda di sostegno**: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno presentata all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

**Domanda di pagamento**: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento di un anticipo, di uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) o del saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

**Fascicolo aziendale:** documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

**FEASR:** il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

**Home banking**: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.

**Operazione**: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

**Organismo pagatore**: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

**PEC** (**Posta elettronica certificata**): è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

**SAL (Stati di Avanzamento Lavori):** documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell'erogazione di acconti sull'importo totale ammesso.

SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale): Offre un punto unitario di accesso chiaro e veloce alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale, dagli Enti Territoriali collegati agli Organismi Pagatori. Gli utenti, attraverso il Portale www.(OP).sian.it, hanno la possibilità di interagire con il Sian per ottenere informative, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.

**Software**: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.